



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

**“Guglielmo Marconi”**

Via Atzori, 174 (Ufficio del Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Email: SAIS04100T@istruzione.it

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

URL: [www.itimarconinocera.org](http://www.itimarconinocera.org)

Via De Curtis, 30 (Aule e Laboratori Biennio)

tel. 0815175677 fax: 0815170902

Codice fiscale: 94000420656

Ai genitori degli alunni

Alla DSGA

Al Personale Docente ed Ata

Albo-Web

Atti

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE – "G. MARCONI" – NOCERA INFERIORE  
Prot. 0005849 del 20/09/2017  
05-07 (Uscita)

**Oggetto: decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.**

Il decreto – legge n. 73/17, convertito con legge n. 119/17, ha introdotto, come noto, importanti novità in materia di obbligatorietà delle vaccinazioni, estendendo a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.

L'art. 1, co- 1-quater, del suddetto decreto stabilisce tassativamente l'elenco delle vaccinazioni di seguito riportate:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica;
- Anti-tetanica;
- Anti-epatite B;
- Anti-pertosse;

- Anti-Haemophilus injluenzae tipo B;
- Anti-morbillo;
- Anti-rosolia;
- Anti-parotite;
- Anti-varicella

Come già detto sopra, **le vaccinazioni riportate nel suindicato elenco sono obbligatorie.**

Lo stesso decreto dispone, tra l'altro, l'obbligo da parte delle Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 a 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie, che sono le seguenti:

- Anti-meningococcica B;
- Anti-meningococcica C;
- Anti-pneumococcica;
- Anti-rotarivirus.

Si precisa che, tranne per le scuole dell'infanzia, in tutte le istituzioni scolastiche, quindi anche in quest'Istituto, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami (co. 3<sup>a</sup> ex art. 3 Decreto – legge n. 73/17).

**In mancanza, è comminata - ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori - la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento (co. 4 ex art. 1 Decreto – legge n. 71/17).**

Inoltre, il decreto in questione ha introdotto importanti novità in ordine alle procedure di acquisizione della documentazione attestante l'effettuazione delle suddette vaccinazioni, cui le istituzioni scolastiche sono chiamate *ex lege* ad adottare, in guisa che si rende necessario diramare la presente nota, per semplificare e venire incontro alle famiglie, cui incombe l'onere di produrre detta documentazione con relative modalità e tempistica da rispettare, in ossequio alla Nota del Miur 0001622 del 16.08.2017, che invita i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, in particolare, circa le indicazioni dettate per l'a.s. 2017/18, utilizzando il sito web della scuole ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia.

E' bene precisare che il decreto legge n. 73/17, in sede di conversione, prevede due procedure di acquisizione, di cui una provvisoria, riferibile all'anno scolastico in corso e a quello prossimo venturo (2018/2019), l'altra definitiva, che entrerà in vigore nell'A. S. 2019/2020.

#### **I. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.**



La documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni di cui sopra è la seguente:

- ✓ attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL Competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente;
- ✓ copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge;
- ✓ copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso Modello di dichiarazione sostitutiva (allegato I)
- ✓ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato I.

**La suddetta documentazione deve essere presentata presso questa Istituzione scolastica, entro e non oltre il 31 ottobre 2017.**

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

Si evidenzia che in caso di omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciate dalle autorità competenti:

- a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia mentale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per il corrente anno scolastico, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

## **II. ANNO SCOLASTICO 2018-2019.**

Valgono le modalità transitorie illustrate sopra, **solo che la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore;** in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018. Per le iscrizioni alle classi prime dell' a.s. 2018/2019, in occasione dell' emanazione della relativa circolare del MIUR, verranno fornite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

## **III. ANNO SCOLASTICO 2019-2020.**

Per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Con la speranza di aver fornito un'adeguata informazione alle famiglie in ordine alla presentazione della documentazione vaccinale, questa Scuola resta a Vs. disposizioni per qualsiasi chiarimento in merito, confidando in una Vs collaborazione.

L'occasione è gradita per augurare a tutti buon anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Alessandro FERRAIUOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa